



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

16.10.2013

B7-0476/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sui flussi migratori nel Mediterraneo, in particolare i tragici eventi di Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino

a nome del gruppo S&D

B7-0476/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel Mediterraneo, in particolare i tragici eventi di Lampedusa (2013/2827(RSP))

Il Parlamento europeo,

- viste le discussioni tenutesi in seno al Consiglio il 7 e 8 ottobre 2013 sui recenti eventi di Lampedusa,
- viste le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Commissione e dal Commissario Cecilia Malmström il 9 ottobre 2013,
- vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati il 12 ottobre 2013¹,
- vista la risoluzione 1872(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), intitolata "Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile?" e adottata il 24 aprile 2012,
- viste le precedenti dichiarazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti e la sua ultima relazione, del 24 aprile 2013, sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e il suo impatto sui diritti umani dei migranti²,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
- visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo³,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013)0197),
- visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea⁴,

¹ <http://www.unhcr.org/print/52594c6a6.html>

² http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.46_en.pdf

³ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁴ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.

- vista la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)¹,
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo: "Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte" (JOIN/2013/0004),
 - vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale²,
 - vista l'interrogazione orale su un "Sistema permanente di ricollocazione volontaria all'interno dell'UE", del 20 maggio 2013,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita effettuata dalla sua delegazione a Lampedusa nel novembre 2011,
 - visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nella tragedia avvenuta il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa hanno trovato la morte almeno 360 migranti, mentre centinaia di altri sono dispersi; che la tragedia che è seguita al largo di Malta l'11 ottobre 2013 ha fatto almeno altre 23 vittime;
 - B. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 20 000 persone sono morte in mare dal 1993 a questa parte, il che dimostra ancora una volta che occorre fare tutto il possibile per salvare la vita delle persone in pericolo e che è altresì necessario che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;
 - C. considerando che a livello dell'UE vi è ancora scarsa chiarezza riguardo alla ripartizione della responsabilità fra le varie entità coinvolte nella prestazione di assistenza alle imbarcazioni in difficoltà, nonché riguardo alla responsabilità del coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio;
 - D. considerando che i contrabbandieri e i trafficanti di esseri umani sfruttano la migrazione irregolare, che le vittime sono costrette o convinte con allettamenti o con l'inganno dalle reti criminali a venire in Europa, e che dette reti mettono in serio pericolo la vita dei migranti rappresentando nel contempo una sfida per l'UE;
 - E. considerando che il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità è sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - F. considerando che il nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS) rivisto è inteso a fornire regole più chiare e a garantire una protezione equa e adeguata alle persone che

¹ P7_TA(2013)0416.

² GÜ C 296 E del 2.10.2012, pag. 114.

necessitano di protezione internazionale;

- G. considerando che la legislazione dell'UE contempla già un certo numero di strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui il codice dei visti e il codice frontiere Schengen;
- H. considerando che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione a titolo del Fondo asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro dell'azione preparatoria "Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza", che copre, tra l'altro, misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione;
1. è del parere che gli eventi di Lampedusa dovrebbero rappresentare un reale punto di svolta per l'UE e che l'unico modo di evitare un'altra tragedia è di adottare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e la responsabilità, e sostenuto da strumenti comuni;
 2. esprime preoccupazione dinanzi al numero crescente di persone che rischiano la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo per raggiungere l'UE; invita gli Stati membri a prendere misure intese a garantire che le persone possano avere accesso al sistema di asilo dell'Unione in modo sicuro, senza fare ricorso a contrabbandieri di persone o a reti criminali e senza mettere la propria vita in pericolo;
 3. invita gli Stati membri a vagliare e promuovere tutte le attuali norme e procedure unionali volte ad assicurare un ingresso sicuro nell'UE; rileva che l'ingresso legale nell'UE è preferibile all'ingresso irregolare, il quale presenta maggiori rischi, anche con riferimento alla tratta di esseri umani;
 4. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare gli strumenti disponibili nel quadro della politica unionale in materia di visti nella regione, con l'obiettivo di agevolare i canali legali di migrazione verso l'UE, contribuendo così a ridurre la pressione migratoria irregolare verso l'UE;
 5. invita l'UE e gli Stati membri a monitorare i flussi migratori misti, utilizzando gli strumenti europei e nazionali disponibili, e a mantenere un buon livello di coordinamento e di comunicazione, ad esempio attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni pertinenti;
 6. invita l'Unione, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e gli Stati membri ad assicurare che l'assistenza ai migranti in difficoltà e il soccorso in mare figurino tra le priorità fondamentali in sede di attuazione del regolamento Eurosur appena adottato;
 7. invita l'UE a intensificare la cooperazione con i paesi terzi, particolarmente nel contesto

della sua politica di vicinato, tra l'altro sostenendo tali paesi e incoraggiandoli al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, anche per quanto riguarda il soccorso in mare, la protezione dei rifugiati e il rispetto dei diritti fondamentali;

8. sottolinea che, nell'accogliere i rifugiati e i migranti, occorre adottare un approccio più coerente e dimostrare una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri sottoposti a una particolare pressione; invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate correttamente;
9. evidenzia, in particolare, l'importanza di condividere la responsabilità finanziaria in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo, che disponga di finanziamenti adeguati e segua criteri oggettivi, inteso a ridurre la pressione a carico degli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;
10. ricorda che la solidarietà dell'UE dovrebbe andare di pari passo con la responsabilità; rammenta agli Stati membri l'obbligo giuridico di soccorrere i migranti in mare; invita gli Stati membri che sono venuti meno ai loro obblighi internazionali a non respingere più le imbarcazioni con migranti a bordo;
11. invita i colegislatori, in particolare il Consiglio, a raggiungere rapidamente un accordo sulle nuove norme in materia di intercettazione per quanto riguarda le operazioni in mare coordinate da Frontex, in modo da conseguire misure di salvataggio efficaci e coordinate a livello dell'UE e garantire che le operazioni siano condotte nel pieno rispetto del pertinente diritto internazionale in materia di diritti umani e di rifugiati e delle relative norme, nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare;
12. invita l'Unione e gli Stati membri ad abrogare o rivedere eventuali normative che configurano come reato l'assistenza prestata a migranti in mare; chiede alla Commissione di proporre la modifica della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali¹, al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria a migranti che si trovano in difficoltà in mare è un'azione che va accolta favorevolmente e non dovrebbe essere in alcun modo sanzionabile;
13. invita l'Unione e gli Stati membri a garantire che i comandanti di imbarcazioni che intraprendono operazioni di ricerca e soccorso in mare non siano accusati di favorire la tratta delle persone recuperate o di altri reati penali;
14. invita l'Unione e gli Stati membri a istituire meccanismi di profilazione e di rinvio, tra cui l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti per quanti possono necessitare di protezione internazionale, sulla base del presupposto che uno sbarco non implica necessariamente che la responsabilità, in termini di trattamento e soluzioni, sia da attribuirsi unicamente allo Stato nel cui territorio sono state sbarcate le persone recuperate in mare;
15. invita l'Unione e gli Stati membri ad adoperarsi per la creazione di meccanismi efficaci e

¹ GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

prevedibili per l'identificazione di luoghi sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei migranti recuperati in mare;

16. invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e dell'UE in vigore; invita gli Stati membri a porre immediatamente fine a eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del diritto internazionale ed europeo e segnala che i provvedimenti detentivi nei confronti dei migranti devono sempre costituire oggetto di decisione amministrativa nonché essere debitamente giustificati e temporanei;
17. rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo le persone che richiedono protezione internazionale e assicurare loro l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti;
18. invita gli Stati membri a valutare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013¹ al fine di assumere la responsabilità delle richieste di asilo presentate da persone che rischiano di non poter fruire dei loro diritti in uno Stato membro che non è in grado di onorare i propri obblighi; afferma che gli Stati membri dovrebbero parimenti valutare l'applicazione dell'articolo 15 del suddetto regolamento al fine di consentire il ricongiungimento dei familiari in senso ampio;
19. incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, associato alle quote nazionali esistenti, e l'ammissione per motivi umanitari; incoraggia inoltre gli Stati membri a fare uso dei fondi ancora disponibili a titolo dell'azione preparatoria / progetto pilota sul reinsediamento;
20. chiede un aumento delle rispettive dotazioni finanziarie per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e per Frontex; ricorda che un adeguato finanziamento di questi strumenti è fondamentale per poter sviluppare un approccio coordinato;
21. invita Frontex e gli Stati membri ad assicurare che tutte le guardie di frontiera e l'altro personale degli Stati membri che partecipano alle squadre di guardie di frontiera europee, unitamente al personale dell'Agenzia, ricevano una formazione per quanto attiene alla pertinente legislazione internazionale e dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, e orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e ad indirizzarle verso le strutture appropriate, in conformità dell'articolo 5 del regolamento di Frontex riveduto;
22. si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire una task force sulla questione dei flussi migratori nel Mediterraneo; insiste sul fatto che ciò può essere considerato soltanto un primo passo verso un approccio più ambizioso;
23. chiede, in generale, che sia adottato un approccio più olistico alla politica dell'UE in materia di asilo, migrazione legale, occupazione, immigrazione irregolare, visti, frontiere esterne, affari esteri e sviluppo, in modo da riservare un approccio globale ai vari aspetti interconnessi della migrazione;

¹ GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.